La relazione interrotta. Il rapporto dell'uomo con il rifiuto attraverso l'analisi della giurisprudenza penale

di GIOVANNI GULLÌ E ORESTE PATRONE

SOMMARIO – 1. Premessa metodologica – **2.** Il rifiuto come relazione – **3.** La giurisprudenza penale prima della nozione di rifiuto – **4.** La svolta del "Ronchi" – **5.** Le fattispecie penali come indicatori del comportamento umano – **6.** La giurisprudenza penale dopo il Ronchi: il rifiuto come scelta consapevole – **7.** Dal D.lgs. 152/2006 alla giurisprudenza contemporanea – **8.** Considerazioni conclusive sul rifiuto e la responsabilità

ABSTRACT – *Il contributo analizza l'evoluzione della disciplina penale dei rifiuti assumendo la giurisprudenza come lente attraverso cui osservare il mutamento del rapporto tra l'uomo e le cose di cui si disfa. Muovendo dalla fase precedente all'elaborazione di una nozione giuridica autonoma di rifiuto, nella quale la tutela penale interveniva principalmente sugli effetti dell'abbandono e della gestione incontrollata, l'analisi ricostruisce il progressivo spostamento dell'attenzione verso la condotta del detentore e il significato attribuito al «disfarsi». La svolta introdotta dal D.Lgs. 22/1997 e il successivo consolidamento della disciplina nel D.Lgs. 152/2006 vengono così letti non soltanto come tappe dell'evoluzione normativa, ma come espressione di una crescente responsabilizzazione dell'uomo rispetto al destino dei propri scarti. L'esame delle fattispecie penali e dei principali orientamenti giurisprudenziali consente inoltre di mettere in luce la tensione tra una qualificazione del rifiuto costruita intorno alla perdita della relazione con il detentore e la persistente utilità materiale ed economica che la cosa può conservare. In questa prospettiva, il diritto penale dei rifiuti diviene un osservatorio privilegiato delle trasformazioni della responsabilità contemporanea e del difficile equilibrio tra tutela dell'ambiente, controllo delle condotte umane e recupero del valore della materia.*

KEY-WORDS – Rifiuto – Disfarsi – Giurisprudenza penale – Responsabilità ambientale – Valore della materia

1. Premessa metodologica

Questo contributo si propone di analizzare il rifiuto non come mera categoria normativa, ma come esito del rapporto tra l'uomo e le cose, assumendo la giurisprudenza penale come luogo privilegiato di emersione delle tensioni tra comportamento umano in rapporto alle cose/sostanze, perdita di utilità delle cose/sostanze e costruzione giuridica della fattispecie.1.

[1] L'assunzione del rifiuto come esito di una relazione – e non come dato normativo autosufficiente – si colloca coerentemente nella prospettiva che legge il diritto come variabile dell'azione sociale e come prodotto di processi decisionali storicamente e strutturalmente situati. In questa chiave, il diritto penale viene osservato attraverso i meccanismi che ne orientano la formazione, l'applicazione e gli effetti selettivi, in rapporto ai mutamenti dei contesti sociali e delle aspettative collettive. Tale impostazione consente di utilizzare la giurisprudenza non come semplice fonte di qualificazioni, ma come luogo privilegiato di emersione delle tensioni tra mutamento sociale, pretesa di controllo e ridefinizione degli interessi meritevoli di tutela (V. Ferrari, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, 2004).

2. Il rifiuto come relazione

La distinzione tra bene e risorsa rappresenta uno dei cardini del pensiero economico moderno. Essa anticipa qualsiasi costruzione giuridica e ne orienta l'elaborazione. Il bene, in sé, è neutro. Esso diventa risorsa nel momento in cui un soggetto umano gli attribuisce un'utilità, un valore funzionale o simbolico.
In una struttura consociata, tuttavia, tale attribuzione può essere mediata anche dall'ordinamento. Potremmo allora considerare che sia stato lo stesso Legislatore ad aver fornito al rifiuto una regolamentazione tale da generare l'emersione di una concreta utilità, valore funzionale o finanche simbolico – se si pensa al punto "circolare", di passaggio dall'operato umano "lineare".
Se si accetta questa premessa, ciò che chiamiamo rifiuto è l'esito di una relazione interrotta tra l'uomo e l'oggetto. La cosa che smette di servirci, che non risponde più a un bisogno o a un disegno e che, di conseguenza, esce dal perimetro della nostra attenzione.
Prima ancora che una categoria giuridica, il rifiuto è, dunque, un atto di distanziamento.
Un atto che distanzia l'uomo da una cosa o sostanza, per scelta, per intenzione o per obbligo, dimenticando tuttavia che nulla scompare con la cessazione dell'uso: ciò da cui il singolo si distanzia permane e, prima o poi, le conseguenze di quell'uso (o dello scarto) dovranno essere affrontate o gestite.
Da questo punto di vista, la centralità dell'elemento soggettivo nella moderna definizione normativa del rifiuto — il disfarsi, l'intenzione di disfarsi o l'obbligo di disfarsi — si presenta come la traduzione giuridica di una costante antropologica, tecnicamente empirica e naturale, prima ancora che come una scelta giuridica del Legislatore umano che, onde ben regolare, non può limitare il proprio campo d'osservazione rispetto all'empirica gestione tecnica delle cose, delle sostanze o di quanto, in generale, prima serve all'uomo e, poi, nuovamente servirà. Il diritto interviene dopo e non per importanza secondaria.
Non siamo dinanzi all'ennesima contrapposizione tra visioni, tra tecnica e diritto, bensì a un campo nel quale queste due dimensioni devono necessariamente incontrarsi. La possibilità tecnica, da sola, non è sufficiente, così come non lo è una regolazione incapace di confrontarsi con la realtà materiale sulla quale interviene. Occorre piuttosto una visione sinergica, nella quale ciò che è concretamente e tecnicamente possibile trovi una corrispondente dimensione regolatoria.
Allora sì che potremmo dire che il processo industriale e il concetto stesso di ciclo di vita di una materia, nati nell'Ottocento, abbiano finalmente raggiunto un secondo livello evolutivo, fondato su una concreta, effettiva e utile coesistenza tra attività umana, tecnica e natura.
E potremmo anche dire che, tra uomo e cosa, abbiamo cominciato a ricucire quello strappo — il rifiuto — generato da una vita consociata fondata sullo scarto anziché sul valore.
Discariche, impianti di trattamento e operazioni di recupero rappresentano, da questo punto di vista, modalità diverse attraverso cui il Legislatore ha voluto prendere in carico il destino delle cose/sostanze che hanno cessato di essere utili. La discarica, infatti, è il luogo in cui la società colloca ciò che non rientra più nel proprio orizzonte funzionale, senza neppure osservare che la funzionalità intrinseca non è persa e che il "processo di discarica" comunque non finisce, non si ferma, non si esaurisce ma continua secondo tecniche naturali insite. L'impianto di trattamento e di recupero sono invece espressione di un tentativo, tecnico e giuridico, di ricomposizione di quella relazione interrotta accennata all'inizio.
Un tentativo che, almeno in questo caso, torna a riconoscere l'utilità della materia nella prospettiva del suo ciclo di vita. Perché quella materia non ha necessariamente perduto la propria funzionalità intrinseca: ha perduto, semmai, la relazione che la legava a un determinato uso e a un determinato soggetto.

È qui che la costruzione giuridica mostra una delle sue contraddizioni più interessanti. Ciò che nasce come bene diviene rifiuto per effetto di quella frattura e può infine tornare materia utilizzabile attraverso la cessazione della qualifica di rifiuto. È un processo che prende le mosse anche dalla tecnica, attraverso la separazione della materia e l'individuazione della materia recuperata, anche quale composizione complessa del rifiuto di partenza, ma che il diritto tende a regolare soprattutto sul piano della conformità, senza descriverne e seguirne altrettanto compiutamente il valore intrinseco, già posseduto dalla materia oggetto di scarto.
L'End of Waste assume allora un significato che va oltre la sua funzione strettamente normativa: rappresenta, in qualche modo, la fine dello strappo, con il recupero di quel valore della materia che la frattura originaria aveva posto in secondo piano. La materia torna a essere riconosciuta per ciò che, dal punto di vista tecnico, poteva non aver mai cessato di essere: utilizzabile.
Vale la pena, sul punto, una breve digressione.
La gerarchia europea dei rifiuti colloca ai livelli più elevati la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo, privilegiando dunque le soluzioni che evitano la perdita di valore e, quando possibile, la stessa frattura rappresentata dall'ingresso nella disciplina del rifiuto. Eppure, una volta che quella frattura si è prodotta, il sistema giuridico incontra maggiori difficoltà nel ricondurre la materia alla sua utilità attraverso il criterio che, tecnicamente, sembrerebbe il più immediato: la concreta possibilità di un nuovo utilizzo.
È significativo, in questo senso, proprio il regime del sottoprodotto. La sua logica dimostra che uno scarto di produzione può conservare una destinazione utile senza dover necessariamente attraversare la categoria giuridica del rifiuto, purché ricorrano determinate condizioni.
Il diritto riconosce, cioè, che la continuità dell'utilizzo può impedire quella frattura.
Se questo è vero, il medesimo principio dovrebbe almeno interrogarci quando guardiamo all'altro capo del sistema. Anche la materia recuperata aspira infatti a una nuova destinazione funzionale. Prima ancora di domandarci quale categoria giuridica attribuirle, dovremmo allora chiederci che cosa essa sia concretamente in grado di fare, quale funzione possa nuovamente svolgere e a quale ciclo di vita possa essere restituita. La qualificazione giuridica dovrebbe accompagnare questa realtà materiale, governandola e rendendola compatibile con la tutela dell'ambiente e della salute, non sostituirsi ad essa.
In questo senso, persino il contrario diventa dimostrativo: proprio l'esistenza di istituti costruiti per preservare o recuperare l'utilità della materia mostra quanto quell'utilità costituisca il dato materiale sul quale la regola è chiamata a intervenire.
Tornando, allora, alla frattura iniziale — al venir meno della relazione tra soggetto e cosa — possiamo osservare come da essa prendano forma anche condotte nuove e disfunzionali rispetto all'ordine sociale e ambientale. L'abbandono e la gestione illecita del rifiuto cessano di essere meri comportamenti materiali e acquistano rilevanza giuridica. Il Legislatore prima, e la giurisprudenza penale poi, sono stati chiamati non soltanto a reprimerli, ma anche a definirli, distinguerli e attribuire loro un significato giuridico.
Rimane tuttavia sullo sfondo un paradosso: la cosa rifiutata continua spesso a possedere proprio quel valore che l'uomo torna successivamente a ricercare, eppure quest'ultima ricerca deve essere difficoltosa, poco incentivata, ristretta normativamente o comunque meno privilegiata rispetto al mondo della materia vergine o di estrazione.
Quanto più il sistema ha stretto le maglie della gestione, introducendo vincoli, passaggi obbligati, controlli e costi, tanto più ha dovuto confrontarsi con un dato antropologico tutt'altro che secondario. Per lungo tempo l'uomo ha considerato ciò che possedeva — il proprio terreno come le cose divenute inutili — come appartenente a una sfera nella quale poter agire liberamente. La progressiva affermazione dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente ha necessariamente infranto questa rappresentazione: non tutto ciò che è proprio può essere utilizzato senza limiti e, soprattutto, non ci si può disfare delle proprie

cose senza considerare le conseguenze che tale comportamento produce sugli altri e sull'ambiente.
Una liberalizzazione della gestione dei rifiuti sarebbe dunque certamente incompatibile con la tutela di un bene comune quale l'ambiente. Ma da questa constatazione non discende necessariamente che ogni incremento della complessità regolatoria produca maggiore tutela. Quando il costo economico, amministrativo o operativo della condotta lecita cresce eccessivamente, aumenta anche lo spazio nel quale possono svilupparsi comportamenti elusivi e, nei casi più gravi, vere economie della devianza ambientale o, piuttosto, devianze dell'economia ambientale.
È forse proprio qui che il rapporto tra tecnica e diritto avrebbe richiesto — e ancora richiede — un passaggio ulteriore.
Non si tratta di subordinare il diritto alla tecnica, né di immaginare che la soluzione tecnicamente possibile sia, per ciò solo, giuridicamente accettabile. Si tratta piuttosto di riconoscere che la realtà materiale costituisce il primo limite con il quale la regolazione deve confrontarsi. I processi naturali, le proprietà delle sostanze, la possibilità concreta di recuperare una materia e di destinarla nuovamente a un uso non dipendono dalla categoria giuridica attraverso la quale decidiamo di descriverli.
La tecnica può allora offrire al diritto qualcosa di più di un semplice insieme di strumenti: può fornirgli il dato empirico sul quale costruire regole comprensibili, praticabili e, proprio per questo, più difficilmente contestabili o eluse. Il compito del Legislatore non sarebbe quello di celebrare la tecnica, ma di osservarla con sufficiente umiltà da riconoscere, nella realtà che essa descrive, il punto dal quale la norma deve necessariamente partire.
Perché il diritto può decidere quando una cosa diventa rifiuto e stabilire a quali condizioni cessa di esserlo. Ma non può decidere, con la stessa libertà, se quella materia possieda ancora oppure no una funzione possibile. Quella risposta appartiene alla realtà prima ancora che alla norma.
In questa prospettiva, l'amplificata devianza ambientale funge da elemento di pressione e da catalizzatore di un'evoluzione normativa impensabile prima della sua comparsa. Alfredo Frassati, editore, giornalista e politico italiano, direttore del quotidiano La Stampa dal 1900 al 1926, nel suo libro *Diritto penale o sociologia criminale?* scrisse che: «Il delitto, considerato come fenomeno naturale e sociale, […] è un fenomeno naturale, cioè il prodotto di una parte dell'organismo sociale, […] che in molte circostanze […] ha affrettata l'evoluzione giuridica»2.
La chiosa a quanto di valido qui riportato potrebbe essere il seguente quesito: «Se il delitto è un fenomeno sociale, forgiato tra dato soggettivo ed oggettivo umano – su cui il sommo Beccaria già dissertava nel suo *Dei delitti e delle pene,* onde pervenire alla inutilità della pena di morte, in quanto il ripristino dell'ergastolo era prima da intendersi come un ripristino dell'uomo e, poi, contemporaneamente della offesa società – siamo sicuri che il Legislatore abbia ben attinto ai canoni della ragion pratica (della tecnica) per orientare e costruire una visione della ragion pura (del diritto), onde poter ben disciplinare il rapporto uomo/rifiuto o uomo/cosa nel rispetto e tutela dell'ambiente? Oppure, siamo sicuri che le impostazioni fino ad ora calate nella realtà regolatoria, e socialmente vissuta, non abbiano maggiormente alimentato la frattura sopra citata, in quanto mal digerite dall'uomo stesso, forse perché "puramente strutturate" ma "tecnicamente irragionevoli" rispetto alla fenomenologia empirica, sociale e fattuale?

3. La giurisprudenza penale prima della nozione di rifiuto

[2] Alfredo Frassati, *Diritto penale o sociologia criminale?* – Fratelli Bocca Editori, Torino, 1892

Prima che il rifiuto diventasse una categoria giuridica autonoma, la giurisprudenza penale aveva da tempo individuato forme di tutela indiretta contro le modalità più evidenti di abbandono e gestione incontrollata delle sostanze di scarto. Il rifiuto emerge nella giurisprudenza penale come problema di effetti e di disturbo verso i consociati, più che come oggetto giuridico autonomo e di valore intrinseco economico e di utilità per l'uomo stesso. In questa fase, l'attenzione della figura del giudicante non si concentra sulla qualificazione giuridica della cosa, bensì sugli effetti che determinate condotte producono in termini di offesa alla salute pubblica, di molestia o di danneggiamento.
È emblematico, in tal senso, il ricorso reiterato all'art. 674 c.p., applicato anche a condotte riconducibili all'abbandono di rifiuti, come attestato da pronunce risalenti quali Cass. pen., sez. III, 14.03.1983, Biondari3, nelle quali la repressione penale prescindeva del tutto da una nozione positiva di rifiuto, muovendo invece dalla pericolosità o molesta attitudine della condotta.
Siamo nondimeno ancora negli anni in cui vigeva la L. 20.03.1941, n. 366, in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e dove la nozione di rifiuto recava il termine "*immondizie*" – perché l'era del pudore sociale riguardava anche gli scarti, ovvero le immondizie lasciate e abbandonate su luoghi pubblici e privati. Quindi, appariva chiaro e normale, dinanzi ad un Legislatore vetusto che la stessa giurisprudenza di legittimità risultasse altrettanto vetusta, o meglio ancora vetusta nella ricerca di una seppur minima tutela del bene ambiente.
In buona sostanza gli artt. 674 e 635 c.p. erano il rifugio giuridico di una struttura normativa lacunosa in tema nozione di "rifiuto", tanto da dover accedere o ad una tutela per illecito su gettito pericoloso di cose, oppure secondo i canoni del danneggiamento. Invero, proprio l'abbandono dei rifiuti, inerente principalmente i cosiddetti rifiuti liquidi e in ragione di possibili nocività per l'ambiente, nei casi più gravi trovava spazio di tutela giurisprudenziale nella fattispecie di danneggiamento4.
L'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 segna, sotto questo profilo, un passaggio decisivo verso una disciplina organica del rifiuto. È tuttavia significativo che categorie penalistiche elaborate nel quadro precedente continuino ad affiorare anche nella giurisprudenza successiva, come dimostra ancora Cass. pen., sez. III, 14 marzo 1983, Biondari.
Solo progressivamente emerge una maggiore attenzione al rapporto tra il soggetto e la cosa. In questa direzione si colloca Cass. pen., sez. III, 16.02.1988, Ridolfi, che, pur nella vigenza

[3] Siamo con riferimento al periodo precedente al D.P.R. 915/1982, dove si inserisce la Cass. pen., sez. III, 14 marzo 1983, Biondari, *in Cass. Pen., 1984, 1954*; massimata indicando «*La circostanza che le esalazioni ed immissioni moleste siano naturale conseguenza dell'attività autorizzata non vale ad escludere il reato di cui all'art. 674 c.p., relativo al getto pericoloso di cose; l'autorizzazione, infatti, concerne l'esercizio dell'industria, non le sue modalità, e pertanto queste sono consentite solo quando non si traducano in pregiudizi per la salute dei terzi o non eccedano la normale tollerabilità. [Fattispecie relativa a versamento, in luogo di pubblico transito, di rifiuti organici e di lavorazione nonché ad emissione di vapori molesti per le persone]*». In questi termini massimata Cass. Pen., Sez. I, n. 9826 del 19.11.1983: «*L'esistenza di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una industria non esime il titolare dalla responsabilità penale ex art. 674 c.p. nel caso di emissione di fumi, vapori o gas ad offendere e molestare le persone. Infatti, la predetta autorizzazione serve unicamente a rimuovere un limite all'attività dell'imprenditore ma sempre nell'ambito del complesso normativo e, quindi, può consentire un esercizio normale nell'industria, contenuto nel limite della tollerabilità che la moderna tecnica e l'esperienza consentono. Allorché tale limite viene violato, si verifica la presunzione del pericolo per la salute pubblica che costituisce la ratio della norma incriminatrice. L'art. 674 c.p. e l'art. 20 L. 13 luglio 1966, n. 615 non vigono nel nostro ordinamento secondo un criterio di specialità poiché diversi sono condotta ed evento.*»
[4] Su questa scia, Cass. pen., sez. VI, 21.06.1985, Puccini, in Giust. pen., 1986, II, 1; Cass. Pen., sez. II, 8 maggio 1980, Frigerio e altro, in Dir. e giur. agr., 1983, 187.

di una normativa ancora imperfetta, tende a ricondurre la nozione di rifiuto non a una qualità intrinseca del materiale, ma alla decisione del detentore di abbandonarlo o di disfarsene5.
Una impostazione, anche questa, che logicamente segue le scelte del Legislatore italico, in quanto nel D.P.R. 915/1982 la qualificazione di una sostanza od oggetto come rifiuto non risultava incompatibile con la sua successiva destinazione ad operazioni di riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo ed innocuizzazione. L'art. 1 D.P.R. 915/1982, infatti, considerava espressamente il riutilizzo «dei rifiuti», mostrando così come la possibilità di una successiva utilità del materiale non fosse, di per sé, sufficiente ad escluderne la natura di rifiuto.
La definizione recata dall'art. 2 rimaneva tuttavia ancorata alla nozione di sostanza od oggetto «abbandonato o destinato all'abbandono». L'ottica era dunque ancora quella di individuare il rifiuto attraverso il rapporto tra la cosa e il suo detentore, mentre la possibilità di una sua successiva ripresa attraverso il riutilizzo o il recupero non faceva necessariamente venir meno la qualificazione acquisita a monte.6
In questa fase, il rifiuto si presenta, quindi, alla coscienza collettiva come un elemento di disturbo, una presenza indesiderata che si manifesta attraverso i suoi effetti immediati — l'odore, l'ingombro, il degrado, il pericolo per la salute oppure la sua perdita di utilità per l'uomo.
Conseguentemente, la giurisprudenza penale non si interroga sul rifiuto in quanto tale, ma reagisce alle conseguenze del suo abbandono o della sua gestione impropria. I reati applicati sono quelli tradizionali, costruiti attorno all'offesa sensibile e attuale: la molestia, il pericolo, il danneggiamento.
Il progressivo emergere, nella giurisprudenza, di un'attenzione al gesto del disfarsi segna un primo mutamento di prospettiva7.
Tuttavia, si genera l'iniziale fondamento di un'illogica struttura analitica magari prodromica ad un altrettanto paradosso, ovvero: il rifiuto, posto che è generato da una condotta supportata dalla volontà (o intenzione) del detentore di disfarsene perché divenuto inutile ad un ciclo produttivo, pur recando un suo valore di natura economica vede intatta la sua stessa natura di "scarto", come se siffatta natura sia diversa da ogni altro bene perfettamente lecito.
Il rifiuto non è più soltanto ciò che arreca disturbo, ma ciò che viene espulso deliberatamente dalla sfera di utilità di un soggetto8, e il suo possibile utilizzo in differente ciclo produttivo deve essere certa, come se il reato di pericolo astratto o presunto risieda nella pericolosità della stessa nozione di rifiuto e non nella azione umana che lo utilizza o lo governa.
La relazione tra l'uomo e la cosa, fino ad allora, rimane sullo sfondo e pare diventare un elemento rilevante ai fini della qualificazione giuridica solo quando si inizia a comprendere come sia utile una valutazione complessiva della condotta del soggetto e del campo operativo dove lo scarto opera ed estrinseca il suo potenziale valore o utilità9. Senza ancora disporre di

[5] In Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 1988, Ridolfi, in Giust. pen., 1989, II, 427, secondo la Suprema Corte i due termini sono equivalenti, perché *"anche la situazione di abbandono della cosa ha l'implicito requisito della dimissione da parte del detentore"*.
[6] Non dimentichiamo quando descritto in quegli anni da: G. AMENDOLA, Smaltimento di rifiuti e legge penale, Napoli, 1985, 16 ss; A. POSTIGLIONE, La disciplina dei rifiuti in Italia, in Riv. pen., 1984, 993 ss.; N. LUGARESI, Il riutilizzo dei rifiuti e il regime autorizzatorio per lo smaltimento dei rifiuti, in Sanità pubb., 1987, 781 ss.
[7] In tal senso, Cass. pen., sez. III, 28 dicembre 1999, secondo cui la sussistenza di un valore economico residuo del materiale non è di per sé idonea a escludere la qualifica di rifiuto, dovendosi avere riguardo alla volontà del detentore di disfarsene o di destinarlo al di fuori di un ciclo produttivo lecito.
[8] Nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 1999, la quale chiarisce che la mera possibilità astratta di riutilizzo del materiale non è sufficiente a escludere la qualifica di rifiuto, occorrendo la dimostrazione di un effettivo e attuale inserimento dello stesso in un ciclo produttivo certo e non meramente eventuale.
[9] Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2000, ove la Corte afferma che la qualificazione giuridica del materiale come rifiuto deve essere operata sulla base di una valutazione complessiva della condotta del soggetto e del contesto in cui il materiale viene detenuto e gestito, non potendosi prescindere dal comportamento concretamente tenuto.

una nozione normativa compiuta, l'organo giudicante inizia a riconoscere che il rifiuto risulta l'esito di una decisione10, implicita o esplicita, di separazione della cosa dall'uomo. Tuttavia, se, da un lato, "l'esser rifiuto" non è visto come una qualità intrinseca dell'oggetto, dall'altro, si preferisce non osservare la qualità del valore intrinseco dello scarto qualificabile come rifiuto, ponendo peso ad una semplice equazione: *«ciò di cui ci si disfa significa che non possiede più utilità o valore».*

Da qui nasce il primario errore circa l'effettiva natura del rifiuto e quindi la lettura conseguente del rapporto di rottura tra uomo e una sostanza/cosa. Invero, fornire ai consociati la nozione di rifiuto sul dato del "disfarsi", sul dato della "inutilità di fine o scopo", ha inteso allargare la frattura già culturalmente esistente tra l'uomo e la cosa, in quanto si è rafforzata l'idea di una cultura di separazione da talune cose/sostanze, in quanto scarti inutili e senza valore anzi generanti pesi e costi da non voler gestire o sopportare.

Pertanto, quando questa decisione del "disfarsi" si inserisce in pratiche di vita ripetute, organizzate, economicamente orientate, il rifiuto smette definitivamente di essere un fatto marginale, uno scarto inutile da "rifiutare" e diventa un fenomeno sistemico da mal sopportare.

Il Legislatore, tanto quello nazionale quanto quello comunitario, nel tentare di governare un fenomeno in crescita – la produzione del rifiuto – si è dimenticato di sondare l'animo umano e la relazione tra uomo e rifiuto, tanto da trovarsi imbrigliato tra le maglie della "volontà/intenzione od obbligo" umano e tralasciando l'effettivo valore ed utilità di un potenziale o effettivo scarto, proprio in favore della colorata realtà umana.

La funzione del buon padre di famiglia avrebbe dovuto stimolare il Legislatore a fornire buoni esempi tratti dalla realtà empirica, evidenziando ai consociati come lo spreco cessi di essere tale quando ad uno scarto viene restituito valore, anche in situazioni diverse e diversificabili, così come la natura chiede e vuole, secondo principi tecnici da valorizzare ancor prima di ogni intenzione o volontà umana.

A questo mutamento del rapporto dell'uomo con il rifiuto corrisponde, inevitabilmente, un mutamento delle fattispecie penali.

La complessità dei reati non è il frutto di un irrigidimento repressivo, non è la *longa manu* del braccio giurisprudenziale (tripartitico potere in equilibrio con quello legislativo, che applica, ed amplia pure, il substrato normativo) ma la risposta a una esigenza interpretativa più articolata del fenomeno: là dove il rifiuto è prodotto, gestito, movimentato e magari occultato e sfruttato secondo logiche stabili dell'agire umano – fallace e magari orientato a scorciatoie, eludenti per natura – il diritto penale è stato chiamato a intervenire non più sul singolo episodio, ma sull'organizzazione pure "societaria" della condotta umana11.

In altri termini, se prima bisognava osservare quanto il rifiuto era immondizia, era reprimenda di una bellezza del progresso umano o di un vivere civile, il passaggio alla condizione di "*bene di cui ci si disfa*" ha inteso aprire le porte al peso del disfarsi, al peso economico del disfarsi. In tal modo, la frattura è aumentata, tanto che l'uomo, invece di essere educato a gestire il privilegio di un valore insito nel rifiuto, è stato posto nella condizione di dover

[10] La qualificazione giuridica delle cose e dei comportamenti non rinvia a proprietà intrinseche, ma a processi decisionali che operano lungo l'intero arco dell'azione giuridica, attribuendo significati istituzionali e stabilizzando aspettative normative. In questa prospettiva, la distinzione tra ciò che resta all'interno del circuito dell'uso e ciò che ne viene espulso non è un dato naturale, ma il risultato di scelte definitorie che riflettono equilibri sociali, economici e culturali contingenti. La trasformazione di pratiche socialmente tollerate in oggetti di qualificazione giuridica mostra come l'emersione dell'illecito sia inseparabile dall'esercizio di un potere di definizione che precede e orienta l'intervento repressivo [V. Ferrari, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, 2004].

[11] In tema di attività organizzate di gestione illecita di rifiuti, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che l'offesa penale non si esaurisce nel singolo episodio di abbandono o gestione irregolare, ma risiede nell'assetto organizzativo stabile e finalizzato al profitto, anticipando l'intervento repressivo sul piano della struttura della condotta [v., tra le molte, Cass. pen., sez. III, giurisprudenza successiva all'introduzione dell'art. 260 d.lgs. 152/2006].

valutare come evitare ed aggirare il peso economico del rifiuto, organizzandosi pure in consessi criminali dediti a siffatti scopi.
La giurisprudenza penale, letta in questa prospettiva, diventa così una lente privilegiata per osservare l'evoluzione del rapporto tra l'uomo e il rifiuto12.
Dalle prime risposte frammentarie, legate alla percezione del disturbo, fino alle fattispecie più complesse che presuppongono una piena consapevolezza del valore negativo e del rischio connesso alla gestione dei rifiuti, si delinea un percorso che non è solo normativo, ma culturale. Il diritto penale segue — e in parte anticipa — la trasformazione del rifiuto da scarto occasionale a prodotto strutturale (di scarto) della società contemporanea, attribuendo responsabilità sempre più incisive a chi, di quel rapporto, non può più dirsi inconsapevole.
Ma occorre prestare attenzione a un dettaglio.
Nella strutturazione fratturata di questo rapporto, nulla rileva in termini di valore del rifiuto, o meglio nulla emerge o lascia emergere in termini di valore positivo del rifiuto. La perdita di utilità di una cosa, la volontà od obbligo a disfarsene, non è una liberazione per l'uomo stesso. L'azione di destinare un oggetto o una sostanza allo smaltimento, onde liberarsi di un peso, di un pensiero, di un costo di gestione non è una equazione consentita dalla natura stessa, non è una azione che la tecnica considera come esente da conseguenze empiriche di ritorno.
E il Legislatore, su questo aspetto, seguendo canoni di presunzione umana di approccio giuridico e regolatorio, si è dimostrato poco lungimirante ed umile, posto che l'ausilio tra tecnica e diritto avrebbe consentito di qualificare una relazione tra uomo e rifiuto magari diversa, più improntata al valore intrinseco del rifiuto stesso, alla sua fattiva utilità diversamente intesa.
Perché se il "lineare" è parte dell'indolenza umana, il "circolare" è parte della potenza empirica della natura ove l'uomo vive.
Difatti, l'evoluzione delle fattispecie penali in materia ambientale non può essere compresa se non alla luce del progressivo mutamento del rapporto tra l'uomo e i fenomeni che intende governare13. Il diritto penale, in questo ambito, reagisce a una realtà che si trasforma insieme alla capacità umana di descriverla e organizzare i propri comportamenti al suo interno. Ne consegue che la complessità delle incriminazioni finisce col rispecchiare l'esito di una crescente consapevolezza degli effetti prodotti da condotte che, in una fase iniziale, apparivano episodiche o marginali14.
Finché il rifiuto è percepito come un evento isolato, come un disturbo contingente o come una semplice violazione dell'ordine pubblico o della salubrità (secondo schemi repressivi ancora ancorati alla logica dell'offesa immediata e sensibile), la risposta penale resta ancorata

[12] La lettura della giurisprudenza come luogo di emersione del rapporto tra comportamento e qualificazione giuridica è coerente con l'impostazione che sposta l'attenzione dalle presunte "cause" del comportamento deviante ai processi di definizione e reazione istituzionale. In questa chiave, la criminalizzazione non è concepita come semplice risposta a un fatto dato, ma come esito di una sequenza di decisioni che selezionano condotte, soggetti e contesti meritevoli di attenzione penale. Il giudice diventa così un attore centrale nella costruzione del significato giuridico dei fenomeni, chiamato a ricomporre, caso per caso, la distanza tra mutamento sociale e tipicità normativa [A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, 1982]. – Sul progressivo spostamento dell'attenzione della giurisprudenza penale dagli effetti episodici della gestione dei rifiuti alle condotte consapevoli, reiterate e sistemiche, quale riflesso di un mutato rapporto tra l'uomo e il rifiuto, v. la giurisprudenza costante della Cassazione penale formatasi a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 22/1997.
[13] Per una lettura dell'evoluzione del diritto penale ambientale come risposta a fenomeni di rischio complessi e non immediatamente percepibili, v. D. Castronuovo, *La protezione penale dell'ambiente: tra evoluzione normativa e giurisprudenza creativa*, in Archivio penale, 2025.
[14] Sul rapporto tra progressiva conoscenza dei fenomeni lesivi e affinamento delle tecniche di incriminazione nel diritto penale ambientale, con particolare riguardo ai limiti dei modelli tradizionali fondati sull'offesa immediata e alla conseguente anticipazione della soglia di tutela, v. *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, spec. capp. I e III, ove l'A. evidenzia come l'evoluzione delle fattispecie rifletta l'emersione di forme di lesività progressiva e difficilmente percepibile, imponendo un ripensamento delle categorie penalistiche classiche.

a schemi tradizionali, magari avulsi dal concetto di rifiuto e costruiti attorno all'offesa immediata e sensibile. In questa fase, il diritto interviene tardi, quando il danno o il pericolo si sono già manifestati, e si limita a reprimere le conseguenze più evidenti del comportamento umano15.
Oppure, si viaggia addirittura nel solco di una "innominata" tutela dell'ambiente, perché la vigenza del cosiddetto disastro innominato (ex art. 434 c.p.) consentiva di tutelare l'ambiente quando «*un altro disastro*» generava quella pericolosità per l'incolumità pubblica, tenuto conto della ripercussione sul contesto ambientale di riferimento.
Tuttavia, con uno sforzo ermeneutico tale che, certamente, poteva strutturarsi in forma più leggera ove lo stesso rapporto tra l'uomo e lo scarto fosse stato gestito con maggiore maestria di coordinamento tra l'ambito empirico e quello regolatorio.

4. La svolta del "Ronchi"

L'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 segna un cambiamento radicale del modo in cui l'ordinamento giuridico italiano guarda al rifiuto e, di riflesso, nel modo in cui il diritto penale è chiamato a intervenire sulle condotte ad esso connesse.
Con il decreto Ronchi il rifiuto diventa categoria giuridica autonoma, fondata sull'elemento soggettivo del disfarsi, segnando una cesura profonda. Con l'aumento della conoscenza del fenomeno — quando il rifiuto viene riconosciuto come prodotto stabile di attività organizzate, tecnologicamente complesse e potenzialmente cumulative nei loro effetti — muta anche il punto di intervento del diritto penale. Non si tratta soltanto di una riforma normativa di ampia portata, ma di un mutamento di prospettiva che incide direttamente sul rapporto tra l'uomo e i propri scarti, imponendo alla giurisprudenza penale un cambio di sguardo che si rifletterà, nel tempo, nella progressiva articolazione delle fattispecie incriminatrici.
Con il Ronchi, il rifiuto non è più un evento occasionale che irrompe nello spazio pubblico, ma il prodotto ordinario di attività economiche e sociali strutturate.
Tuttavia, proprio nel momento in cui il rifiuto viene riconosciuto come prodotto ordinario delle attività economiche e sociali strutturate, la sua definizione giuridica continua a non considerarne pienamente il possibile valore empirico e gestionale, lasciando che sia il "disfarsi" a costituire il perno della categoria. Ne deriva una tensione destinata a riflettersi anche sul nuovo sistema autorizzatorio di gestione, nel quale le possibilità di recupero e di restituzione di valore alla materia faticano inizialmente ad assumere un ruolo corrispondente alla loro potenzialità. Anche le materie prime secondarie, pur contemplate dalla nuova disciplina, risultano inizialmente poco considerate e valorizzate quale possibile ritorno di valore di quella cosa — il rifiuto — di cui l'uomo vuole, intende o deve disfarsi.
In buona sostanza, è proprio il "disfarsi", e il peso che ad esso viene attribuito, a iniziare a governare alcuni degli effetti poco lungimiranti che vedremo più avanti.
Al pari, la conseguenza è che la responsabilità penale non può più essere ancorata esclusivamente alla percezione sensibile dell'offesa, ma deve confrontarsi con condotte che si sviluppano nel tempo, si inseriscono in cicli produttivi e presuppongono scelte organizzative consapevoli. Proprio perché se il disfarsi governa il presupposto a monte della qualificazione giuridica, il peso di tale indicazione qualificata riverbera ogni effetto, a valle, sulle scelte di azioni umane necessariamente qualificabili in un determinato modo in punto di responsabilità o di connotazione oggettiva e soggettiva del reato.

[15] Sul passaggio da un diritto penale d'evento a modelli orientati alla gestione del rischio, in particolare nei settori ambientali, v. C. Perini, *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella "società del rischio"*, in Diritto penale contemporaneo, 2010.

La giurisprudenza penale, chiamata a dare concretezza a una nozione normativa nuova e per certi versi instabile, si trova così a svolgere un ruolo decisivo di mediazione tra il dato legislativo e la realtà materiale dei fenomeni regolati. Le prime pronunce successive all'entrata in vigore del decreto Ronchi mostrano con chiarezza questa tensione: da un lato, l'esigenza di applicare una definizione unitaria di rifiuto; dall'altro, la necessità di evitare che tale definizione si trasformi in un automatismo sganciato dalla comprensione effettiva delle condotte umane.
Un po' come a voler dire che, tra uno scarto oggetto del "disfarsi" e l'eventuale responsabilità connessa alla sua gestione, si collocano diverse azioni umane, da valutare nei loro profili soggettivi e oggettivi, dalle quali possono discendere qualificate responsabilità di natura penale. Nell'individuazione di tali responsabilità non può essere trascurata la matrice di fondo che può orientare quelle condotte, rappresentata anche dal peso economico della gestione del rifiuto.
Magari avremmo avuto un rapporto diverso, ove di questo fosse stata fornita, sin da subito, una qualificazione giuridica capace di considerare anche l'intrinseco valore e, conseguentemente, di ridurre il peso associato alla sua gestione? Un dubbio su cui solo l'effettiva circolarità o la sinergia tra tecnica e diritto saprà, nel tempo, fornire una risposta adeguata.
È in questo contesto che la giurisprudenza inizia a elaborare criteri interpretativi volti a distinguere tra ciò che resta all'interno del ciclo produttivo e ciò che ne viene espulso, tra residuo e rifiuto, tra prosecuzione dell'uso e gesto di separazione.
La tutela si anticipa, spostandosi dal danno conclamato alla gestione della condotta, fino a colpire l'organizzazione stessa delle attività illecite. Non si tratta di un semplice inasprimento repressivo, ma di una diversa percezione del rischio, che riflette una più matura consapevolezza del rapporto tra azione umana e ambiente.
In questa prospettiva, l'evoluzione delle fattispecie incriminatrici accompagna l'evoluzione del sapere sociale e giuridico sul rifiuto.
Il diritto penale, progressivamente, abbandona la logica dell'evento isolato per confrontarsi con fenomeni strutturali, nei quali l'offesa non si esaurisce in un singolo episodio, ma si costruisce nel tempo attraverso pratiche reiterate e sistemiche. Questo spostamento verso una lettura sistemica del comportamento ambientale è confermato anche nella dottrina penalistica moderna, che individua nei fenomeni cumulativi e nelle strategie di comportamento criminale (e non nei singoli eventi) il vero oggetto di intervento normativo e interpretativo16.
La complessità delle incriminazioni diventa così il riflesso di una responsabilità più ampia, che presuppone non solo la conoscenza degli effetti immediati della condotta, ma anche la consapevolezza del contesto in cui essa si inserisce17.

[16] Sul superamento del modello penalistico centrato sull'evento isolato e immediatamente percepibile, e sulla necessità di confrontarsi con forme di offensività che emergono solo attraverso la reiterazione e l'aggregazione di condotte individualmente inoffensive, v. F. Diamanti, *Il reato cumulativo. Il diritto penale davanti al problema dei grandi numeri*, in Archivio Penale, 2025, n. 3. L'A. ricostruisce il passaggio da una dogmatica tradizionalmente costruita sul paradigma del reato di evento a una riflessione penalistica capace di intercettare fenomeni di lesività progressiva e sistemica, nei quali l'offesa al bene giuridico non si manifesta nella singola azione, ma emerge solo da una valutazione d'insieme, fondata sul carattere seriale, riproducibile e collettivo delle condotte. In tale prospettiva, la categoria del reato a condotta cumulativa consente di leggere le trasformazioni del diritto penale contemporaneo come risposta a rischi diffusi e differiti nel tempo, tipici delle società ad alta densità tecnologica e organizzativa, tra cui rientrano in modo paradigmatico i fenomeni di degrado ambientale.
[17] L'anticipazione della soglia di tutela e la crescente articolazione delle fattispecie incriminatrici possono essere lette anche come manifestazioni aggiornate dell'ideologia penalistica della difesa sociale, nella quale il diritto penale assume la funzione di presidiare interessi ritenuti fondamentali per l'ordine collettivo. In questo quadro, la prevenzione, la razionalizzazione del rischio e la pretesa di neutralità della risposta repressiva operano come dispositivi di legittimazione dell'intervento penale su fenomeni strutturali, spostando il fuoco dall'evento lesivo alla gestione anticipata delle condotte. Tale dinamica consente di comprendere come l'espansione del penale ambientale

Nella materia dei rifiuti, l'illecito non si esaurisce più in una condotta istantanea o in una singola azione lesiva, ma si sviluppa nel tempo attraverso pratiche reiterate, organizzate, spesso economicamente orientate18, i cui effetti si manifestano in forma cumulativa e differita.

In questo contesto, la funzione della giurisprudenza non può essere ridotta a una mera applicazione meccanica di schemi normativi preesistenti. Al contrario, il giudice è chiamato a misurarsi con una realtà materiale e sociale che evolve più rapidamente delle categorie giuridiche tradizionali. La complessità delle fattispecie incriminatrici e l'anticipazione della soglia di tutela riflettono, in questa prospettiva, non tanto una tensione patologica del sistema penale19, quanto il tentativo dell'ordinamento di governare fenomeni strutturali, nei quali la responsabilità individuale si inserisce all'interno di dinamiche organizzative e seriali.

Letta sotto questo profilo, la giurisprudenza penale ambientale assume un ruolo di adattamento progressivo, volto a colmare lo scarto tra la crescente conoscenza dei fenomeni ambientali e la capacità del diritto penale di rappresentarli in forme tipiche.

Forme tipiche le quali, tuttavia, continuano a guardare all'azione umana muovendo dal peso economico del disfarsi, più che dal possibile valore economico del rifiuto e del suo concreto e finalistico recupero. Quest'ultima prospettiva emergerà più tardi, quando la logica empirica e tecnica renderà evidente come un rifiuto, pur essendo qualcosa di cui ci si sia disfatti, possa generare nuovo valore attraverso il recupero di materia e le attività economiche ad esso connesse.

Pertanto, una tale funzione interpretativa non può essere compresa se non come risposta a un mutamento profondo del rapporto dell'uomo con l'ambiente e con i propri scarti, mutamento che impone al diritto di confrontarsi con nuove modalità di produzione del rischio e dell'offesa.

In un'ottica nella quale il rifiuto di cui disfarsi rappresenta anzitutto un peso economico, si comprende anche la ricerca di scorciatoie illecite capaci di ridurre o aggirare quel peso. Ma proprio questa impostazione rischia di lasciare sullo sfondo la prospettiva opposta: quella per cui il rifiuto può conservare un'utilità e un valore intrinseco sui quali fondare attività di recupero e, progressivamente, una nuova economia.

La questione può allora essere posta anche in termini più radicali. Se, accanto alla definizione in negativo fondata sulla volontà di «disfarsi», si fosse compresa e delineata più

risponda non solo a esigenze tecniche, ma a una ridefinizione culturale dei confini della tollerabilità sociale [A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, 1982].

[18] La dimensione economicamente orientata delle condotte illecite in materia di rifiuti costituisce un tratto ricorrente del fenomeno, come emerge dagli studi che analizzano il crimine ambientale come forma di attività razionale e organizzata, fondata su valutazioni di costo–beneficio e su strategie di riduzione degli oneri di conformità normativa. In tale prospettiva, la gestione illecita dei rifiuti non si esaurisce in comportamenti occasionali, ma risponde spesso a logiche di massimizzazione del profitto, soprattutto in settori caratterizzati da elevata complessità tecnica e regolatoria [*The Economics of Environmental Crime*, 2009, Università di Heidelberg]. L'illecito ambientale si inserisce così in dinamiche economiche strutturate, nelle quali la violazione delle regole diventa una modalità alternativa di organizzazione dell'attività economica, talvolta integrata in reti più ampie e stabilmente orientate allo sfruttamento del ciclo dei rifiuti. Tale caratterizzazione emerge con particolare evidenza nelle analisi che descrivono il traffico e la gestione illecita dei rifiuti come settori ad alta redditività, attrattivi per soggetti organizzati e interconnessi con l'economia legale [*Fighting Environmental Crime in Italy*, 2016, Progetto EFFACE] In ambito europeo, le valutazioni istituzionali confermano che il profitto rappresenta una delle principali motivazioni delle condotte di criminalità ambientale, individuando nel settore dei rifiuti uno degli ambiti privilegiati di intervento delle organizzazioni criminali, anche in ragione del favorevole rapporto tra benefici economici e rischio sanzionatorio [*Environmental Crime in Europe*, 2015, EUROPOL – IPEC].

[19] Sul superamento di una lettura patologica dell'anticipazione della soglia di tutela nel diritto penale ambientale, v. M. Telesca, *Per il superamento delle criticità della riforma degli ecoreati (l. n. 68/2015): il contributo dell'anticipazione della tutela tra offensività ed effettività*, Rivista DGiA, 2024, § 6, ove si osserva che nell'odierna società socio-economica e produttiva, è del tutto impensabile che si rinunci alla tutela di determinati beni di estrema rilevanza – e di sicuro rilievo costituzionale, come l'ambiente – che tuttavia non è realizzabile, o risulterebbe comunque insufficiente, se ristretta alle sole ipotesi di pericolo concreto.

precocemente una qualificazione positiva del rapporto tra uomo e rifiuto, fondata sulla valorizzazione della cosa non esaurita nella sua utilità, forse anche le condotte — e, di riflesso, la loro interpretazione giuridica — avrebbero potuto essere orientate diversamente. Non soltanto verso l'elusione del costo dello scarto, dunque, ma verso il riconoscimento della sua possibile utilità, anche ai fini della tutela di quell'ambiente nel quale l'uomo vive, da secoli, insieme ai propri «utili» scarti.

5. Le fattispecie penali come indicatori del comportamento umano

L'evoluzione delle fattispecie penali riflette il mutamento della consapevolezza dell'uomo rispetto ai propri scarti.
Il mutamento è evidente anche sul piano delle fattispecie incriminatrici.
Accanto ai reati tradizionali, legati all'abbandono o alla gestione non autorizzata, assumono rilievo condotte che presuppongono una organizzazione più complessa dell'attività illecita. La gestione dei rifiuti diventa un campo in cui l'offesa non si consuma in un singolo atto, ma si costruisce attraverso una serie di decisioni coordinate, che rivelano una conoscenza avanzata del fenomeno e, con essa, una responsabilità più ampia. Il reato si sposta progressivamente dal momento terminale dell'abbandono al momento iniziale della scelta organizzativa.
Invero, anche qui l'assunto dubitativo di cui sopra evidenzia margini di riflessione.
Lo stesso "*pactum sceleris*" posto a monte di strutture associative illecite fonda la sua esigenza genetica e finalistica, rispetto ai reati fine, su di una base d'ambizione economica di natura illecita. Di conseguenza, la demolizione delle fondamenta sul "peso economico del disfarsi" avrebbe di certo minato o mutato la radice motivazionale delle stesse forme di legami scellerati che sono stati analizzati dalla giurisprudenza penale come fenomeni illeciti da scandagliare.
Sotto questo profilo, la giurisprudenza penale post-Ronchi offre una rappresentazione particolarmente significativa dell'evoluzione del rapporto tra l'uomo e il rifiuto. Là dove, in precedenza, l'illecito penale si limitava a sanzionare l'effetto immediato di una condotta, ora esso intercetta il processo decisionale che conduce alla produzione e alla gestione del rifiuto. Il diritto penale non punisce più soltanto ciò che appare all'esterno come degrado o pericolo, ma ciò che rivela un uso consapevole e strumentale del rifiuto come variabile economica e organizzativa.
Dunque, il fine economico di matrice illecita governa l'agire singolo o l'agire in associazione, tanto che il valore del rifiuto diventa un valore con ripercussione negativa sull'ambiente a fronte di un suo intrinseco valore in positivo sia per l'uomo stesso che per il governo ambientale in senso lato.
Questo spostamento non è privo di conseguenze sul piano sistematico. La centralità dell'elemento soggettivo, introdotta dalla definizione normativa di rifiuto, obbliga il giudice a confrontarsi con la dimensione intenzionale e progettuale della condotta, superando definitivamente l'idea di un rifiuto come dato naturale o inevitabile. Il rifiuto diventa così il luogo in cui si manifesta, in modo particolarmente evidente, la responsabilità dell'uomo nei confronti dell'ambiente che contribuisce a modellare.
La svolta del Ronchi, letta attraverso la lente della giurisprudenza penale, segna dunque il passaggio da un diritto penale che reagisce al rifiuto come evento indesiderato a un diritto penale che governa il rifiuto come fenomeno strutturale, in senso negativo per profilo economico e di responsabilità sul piano penale di tutela ambientale. I reati si fanno più complessi perché più complesso e pesante economicamente è il rapporto dell'uomo con i propri scarti; la tutela si anticipa perché più chiara è la consapevolezza dei rischi connessi a una gestione irresponsabile; la responsabilità si amplia perché il rifiuto non è più il residuo

accidentale di un'attività, ma una componente ordinaria della vita economica e sociale, reiterabile nel tempo e nell'ambiente.
In questa prospettiva, il decreto Ronchi non rappresenta soltanto una riforma della disciplina dei rifiuti, ma il punto in cui l'ordinamento prende atto, anche sul piano penale, che il modo in cui l'uomo si disfa delle cose è diventato una questione centrale del suo modo di stare nel mondo20 e con l'ambiente. La giurisprudenza, nel tentativo di dare forma giuridica a questa consapevolezza, restituisce l'immagine di un diritto penale chiamato non più a inseguire il rifiuto, ma a interpretare il significato delle scelte che lo producono.
Ed ancora, proprio l'attività ermeneutica sul diritto evidenzia come il rifiuto è un peso per l'uomo stesso, che non solo vuole disfarsene bensì vuole aggirare ogni prevista tutela per l'ambiente e finanche lucrare su di un valore in negativo (il peso e lo sgravio) con l'unica conseguenza concretamente evidente: il valore del rifiuto non viene esaltato ma demolito, in quanto visto in negativo ed al più considerato oggetto di un movente economico su cui strutturare condotte illecite ed elusive che, per essenza, denigrano qualsivoglia potenzialità delle utilità intrinseche di un bene e di qualunque giusta forma di convivenza tra gli scarti e l'uomo, in armonia con l'ambiente circostante.

6. La giurisprudenza penale dopo il Ronchi: il rifiuto come scelta consapevole

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 22/1997, la giurisprudenza penale è chiamata per la prima volta a confrontarsi con una nozione di rifiuto formalmente definita, fondata sul disfarsi e non sulle caratteristiche intrinseche del materiale. Le prime pronunce successive alla riforma mostrano con chiarezza come il giudice di legittimità abbia colto immediatamente la portata relazionale di questa scelta legislativa, leggendo il rifiuto come esito di una decisione umana consapevole e non come dato naturale o accidentale, ovvero ancora come un dato necessario e naturale, pieno di concreto ed intrinseco valore economico e di utilità.
Un arresto centrale in questa fase è rappresentato da Cass. pen., sez. III, 28 dicembre 1999, n. 13910, nella quale la Suprema Corte afferma, a ben notare, che la sussistenza di un valore economico residuo del materiale non esclude, di per sé, la qualifica di rifiuto, qualora il detentore se ne sia comunque disfatto o abbia l'intenzione di disfarsene.
Diciamola diversamente: in sostanza, nulla importa se una cosa sia ancora utile oppure se possieda valore intrinseco, perché, una volta ricondotta alla nozione giuridica di rifiuto, essa deve essere gestita secondo le regole che impone l'ordinamento. Il peso della gestione ricade sull'uomo, produttore o detentore, e i limiti posti dalla disciplina non possono essere elusi facendo leva sulla persistente utilità del materiale o sul suo valore economico intrinseco.
La pronuncia è significativa proprio perché segna il superamento di una concezione meramente oggettivistica del rifiuto: ciò che rileva non è soltanto ciò che la cosa è, né il valore che essa conserva, ma il rapporto che l'uomo instaura con essa attraverso il disfarsi.
Ed è qui che emerge un passaggio ulteriore. Nel momento in cui una cosa entra nella sfera giuridica del rifiuto, la sua eventuale utilità empirica, finalistica o economica passa in secondo piano rispetto all'esigenza di tutela dell'ambiente. Si determina così una sorta di diffidenza dell'ordinamento non tanto verso il rifiuto in sé, quanto verso il modo in cui

[20] Sul significato da attribuire al "disfarsi" nella fase immediatamente successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 22/1997, v. le indicazioni amministrative e normative intervenute a chiarire la portata della definizione di rifiuto, successivamente oggetto di legge di interpretazione autentica (legge 8 agosto 2002, n. 178). In tale contesto, il "disfarsi" viene inteso come "qualsiasi comportamento" attraverso cui una sostanza od oggetto è avviato, direttamente o indirettamente, ad operazioni di recupero o smaltimento. L'esigenza di un intervento interpretativo legislativo rivela, in modo significativo, la difficoltà dell'ordinamento nel ricondurre entro categorie giuridiche stabili un comportamento umano diffuso, espressivo di una scelta relazionale nei confronti delle cose, che il diritto è chiamato non solo a reprimere, ma anzitutto a strutturare normativamente.

l'uomo può rapportarsi ad esso e al suo valore: una diffidenza che conduce ad ampliare e strutturare le forme di controllo poste a tutela dell'ambiente.
Nello stesso solco si colloca Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 1999, n. 14278, che ribadisce come la nozione di rifiuto non possa essere esclusa sulla base di un possibile riutilizzo futuro, quando tale riutilizzo non sia inserito in un ciclo produttivo certo e attuale. Anche qui, la giurisprudenza penale mostra di guardare al rifiuto come a un momento negativo e di rottura del rapporto funzionale tra l'uomo e la cosa, che rende penalmente rilevante la condotta di gestione non autorizzata.
Un ulteriore chiarimento fondamentale giunge con Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2000, n. 7462, nella quale la Corte sottolinea che la qualifica di rifiuto deve essere valutata in concreto, alla luce della condotta complessiva del soggetto e del contesto in cui il materiale viene collocato. La pronuncia è particolarmente rilevante perché evidenzia come, nel sistema post-Ronchi, il rifiuto non sia una categoria statica, ma il risultato di una relazione dinamica, che il giudice è chiamato a ricostruire caso per caso.
Queste decisioni inaugurano una fase nuova della giurisprudenza penale in materia di rifiuti. Il reato non è più costruito attorno alla mera presenza di uno scarto o agli effetti immediatamente percepibili della sua gestione, ma si radica nella valutazione delle scelte compiute dal soggetto rispetto al destino delle cose. La gestione illecita dei rifiuti diventa così la forma tipica attraverso cui il diritto penale intercetta un rapporto forse maturo, magari consapevole ma a tratti respingente con il rifiuto, nel quale l'abbandono non è più un gesto episodico, ma l'esito di una decisione organizzativa tra più soggetti o comunque consapevole del singolo.
La giurisprudenza post-Ronchi restituisce, in questo senso, l'immagine di un diritto penale che non si limita a reprimere il degrado, ma giudica il modo in cui l'uomo governa i propri scarti. I reati si strutturano attorno alla responsabilità derivante dal controllo — o dalla rinuncia al controllo — del ciclo del rifiuto, segnando il passaggio definitivo da una tutela reattiva a una tutela che presuppone conoscenza, consapevolezza e, dunque, colpevolezza rispetto al bene ambiente tutelato.
Proprio su tale aspetto bisogna riflettere.
Nella neonata disciplina penalistica, di maggior impronta contravvenzionale, dove la stessa colpa – e non solo il dolo – rivela lo snodo cardine di ogni ragionamento posto in relazione alla qualifica del rifiuto, ciò che emerge è il bene tutelato, ovvero l'ambiente stesso e non il rapporto tra l'uomo e la cosa qualificabile come rifiuto. Una impostazione che fa elevare l'ambiente, sotto spinte emotive e destrutturanti pregressi atteggiamenti distruttivi dello stesso. Quindi, è l'uomo stesso che unitamente al suo scarto perde dignità e valore, perché non solo lo scarto non è valorizzato nella sua intrinsecità bensì è verso l'uomo stesso che emerge la diffidenza circa il proprio agire, governare e/o gestire, tanto da sanzionarlo apertamente (e pure solo su profilo di colpa) dopo pure avergli lasciato libera volontà di qualificare un bene/sostanza come rifiuto.
Eppure, di questa reprimenda e diffidenza, l'uomo non s'accorge ma pensa solo a come arginarla o raggirarla, rinunciando pure al valore di quanto in precedenza usato e/o utilizzato, ovvero lo scarto stesso.

7. Dal D.lgs. 152/2006 alla giurisprudenza contemporanea

L'osservazione dell'evoluzione delle fattispecie penali in materia di rifiuti consente di cogliere, con particolare nitidezza, il mutamento progressivo del rapporto che l'uomo intrattiene con i propri scarti. I reati non si succedono per mera stratificazione normativa né rispondono a una logica semplicemente repressiva, ma si articolano nel tempo come forme giuridiche via via più sofisticate di una medesima relazione, che diventa progressivamente

più consapevole, più organizzata e, proprio per questo, anche più responsabilizzante sul piano penale.
Nella fase immediatamente successiva all'entrata in vigore del decreto Ronchi, la centralità della fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti riflette un rapporto ancora ambiguo: il rifiuto è ormai riconosciuto come categoria autonoma, ma la sua gestione illecita viene frequentemente ricondotta a condotte individuali ed episodiche, non necessariamente inserite in un disegno organizzativo stabile. Il reato intercetta il momento in cui il soggetto, pur conoscendo la natura del materiale e le regole che ne disciplinano il destino, sceglie di sottrarsi al circuito legale di gestione, fondando la responsabilità penale sulla violazione di un obbligo di controllo che l'ordinamento presume ormai acquisito. Con il progressivo consolidarsi della giurisprudenza emerge tuttavia con chiarezza che il rifiuto non è più soltanto il residuo indesiderato di un'attività lecita, ma una variabile suscettibile di gestione strategica. È in questo passaggio che le fattispecie penali iniziano a spostare il proprio baricentro dall'atto singolo alla continuità della condotta, dalla violazione occasionale alla sistematicità, dall'inadempimento all'organizzazione, intercettando decisioni ripetute inserite in logiche economiche e operative che presuppongono una piena conoscenza del fenomeno e delle sue implicazioni.
L'emersione delle fattispecie più complesse, legate alle attività organizzate e al traffico illecito di rifiuti, segna il punto di maturazione di questo percorso: qui il diritto penale non si limita più a sanzionare una gestione irregolare, ma prende atto dell'esistenza di un rapporto strutturato e strumentale con il rifiuto, nel quale lo scarto non è più semplicemente eliminato, ma utilizzato come risorsa economica, come occasione di profitto, come elemento di una strategia imprenditoriale deviata o deviante.
È tuttavia necessario precisare la natura di questo valore economico. Nelle forme più evolute di gestione illecita, infatti, il profitto non deriva necessariamente dalla valorizzazione del rifiuto in quanto cosa ancora dotata di una propria utilità, ma può nascere, al contrario, proprio dalla possibilità di sottrarsi ai costi della sua corretta gestione. Si tratta, in questo senso, di un valore economico di segno negativo: il rifiuto acquista valore non per ciò che può ancora offrire, ma per il peso economico di cui consente di liberarsi attraverso l'elusione delle regole poste a tutela dell'ambiente.
È qui che la qualificazione fondata sul disfarsi mostra forse una delle sue implicazioni più profonde. Se la relazione giuridica con la cosa viene costruita originariamente intorno all'atto con cui il detentore intende liberarsene, anche la sua degenerazione illecita può finire per svilupparsi attorno alla medesima logica: non valorizzare ciò che residua, ma valorizzare economicamente la possibilità di sottrarsi al peso della sua gestione. L'ambiente, in questa prospettiva deviata, non entra nel calcolo come bene cui attribuire valore, ma come interesse il cui costo di tutela può essere evitato.
Si manifesta così il paradosso che attraversa l'intero percorso sin qui ricostruito: una cosa che può conservare un'utilità materiale ed economica diviene fonte di profitto illecito non in ragione di quella utilità, ma in ragione del costo connesso al suo *disfarsi*. Ed è proprio questa inversione a rendere particolarmente evidente ciò che una diversa qualificazione, costruita in positivo intorno al valore residuo della cosa e alla sua possibile utilità, avrebbe forse potuto contribuire a orientare diversamente: non soltanto la disciplina giuridica del rifiuto, ma la stessa relazione dell'uomo con ciò che residua dalle proprie attività.
Il reato diventa così la forma giuridica attraverso cui l'ordinamento riconosce che il rifiuto è entrato stabilmente nel campo delle scelte razionali dell'uomo, seppur deviate.
È su questo terreno, intriso di presupposti di devianza ed assenza di valorizzazione, che si innesta il Testo Unico ambientale, il quale non inaugura una cesura, ma consolida e sistema una trasformazione già in atto, rafforzando la dimensione sistemica del rifiuto e il ruolo della pianificazione e del controllo in considerazione della diffidenza verso l'uomo ed i suoi ambiti di devianza, finanche gestoria.

Con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il rifiuto cessa definitivamente di essere l'esito di una scelta individuale isolata e diventa il nodo di una rete complessa di decisioni amministrative, economiche e tecnologiche, nella quale la tipicità penale si ancora sempre più alla violazione di un assetto pianificato e autorizzatorio che presuppone conoscenza tecnica, capacità organizzativa e inserimento stabile in un ciclo economico regolato. La giurisprudenza penale successiva al Testo Unico mostra con particolare evidenza come il rapporto dell'uomo con il rifiuto abbia ormai superato la dimensione dell'abbandono o della gestione irregolare per assumere quella del governo del ciclo: il reato non punisce soltanto l'offesa materiale all'ambiente, ma la rottura di un equilibrio istituzionale tra l'uomo e l'ambiente, fondato su diffidenza verso il primo e quindi sul controllo continuo della gestione e consapevolezza del destino degli scarti umani.
In questo senso, la complessità delle fattispecie penali non rappresenta un'anomalia del sistema, ma il riflesso di una scelta a monte sulla qualifica del rifiuto e sulla responsabilità che si amplia e dirige verso la capacità dell'uomo di comprendere e organizzare il ciclo del rifiuto21. Punendo l'organizzazione, la continuità e la sistematicità, l'ordinamento afferma che il rapporto con il rifiuto non può più essere letto come inevitabile o neutro, ma come il risultato di scelte pienamente imputabili all'uomo stesso e secondo un tratto negativo sul valore del rifiuto.
Letta in questa prospettiva, la giurisprudenza penale post-Ronchi e post-Testo Unico non descrive soltanto l'evoluzione di un settore del diritto, ma restituisce una vera e propria antropologia giuridica del rifiuto, nella quale i reati segnano le tappe di un percorso che conduce dall'inconsapevolezza alla conoscenza (o non conoscenza!?) del valore del rifiuto, dalla reazione all'organizzazione ed alla devianza umana, dall'abbandono alla gestione strategica, misurando il grado di maturità (o immaturità!?) del rapporto dell'uomo con il mondo materiale degli scarti che egli stesso ha prodotto e del giusto grado di tutela che spetta all'ambiente.

8. Considerazioni conclusive sul rifiuto e la responsabilità

Se osservata nel suo sviluppo normativo e giurisprudenziale complessivo, la disciplina penale dei rifiuti consente di leggere il rifiuto come una vera e propria misura della responsabilità contemporanea, rendendo visibile un mutamento profondo nel modo in cui l'uomo prende posizione rispetto al mondo materiale che egli stesso produce.
Le persistenti incertezze interpretative sulla distinzione tra rifiuto, sottoprodotto, materia prima secondaria evoluta, poi, nel concetto di processo in End of Waste da dover comprovare e certificare22 ampiamente documentate dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, non sono meri contrasti tecnici, ma il riflesso di una tensione strutturale che attraversa l'intero sistema: da un lato l'esigenza di favorire il riutilizzo e l'economia circolare, dall'altro la necessità di evitare che il rifiuto venga occultato sul piano concettuale per sottrarlo al regime di controllo.

[21] La lettura dell'evoluzione delle fattispecie penali ambientali come progressiva strutturazione di una tutela sistemica si inserisce in un quadro teorico già delineato dalla dottrina che ha ricostruito la genesi dell'illecito ambientale nel nostro ordinamento come passaggio da una protezione frammentaria e indiretta a un modello più consapevole e integrato. Come già ricordato, la disciplina penale dell'ambiente nasce e si sviluppa nel segno di una tensione costante tra istanze di prevenzione, esigenze di controllo e riconoscimento della dimensione strutturale del rischio, fino a trasformare l'illecito ambientale in uno strumento di governo di fenomeni complessi e non più occasionali [G. Bernasconi, *Il reato ambientale: l'illecito penale ambientale tra concezioni e istanze contrapposte*].
[22] Utile sul tema, Sent. Cass. Pen., Sez. III, n. 27148 del 22.06.2023, per i confini normativi e logici del cd. End of Waste, tra "*status costitutivo*" di "*cessazione della qualifica di rifiuto*", come effettivo "*processo costitutivo*" fatto di "*operazioni di recupero*" e presupposti di "*conformità normativa*". Un "*processo costitutivo*", dunque non solo "*dichiarativo*" che porta il rifiuto a non restar tale se il completamento "*conforme*" del "*processo di recupero*" sia dimostrato da chi invoca la "*cessata qualifica di rifiuto*".

In più, oltre a non essere contrasti tecnici sono, altresì, prove consolidate di una evoluzione tardiva e lenta del vero valore e significato intrinseco del rifiuto, non in rapporto alla relazione con l'uomo stesso bensì con l'esigenza di tutela del bene ambiente e della diffidenza verso quelle condotte devianti dell'uomo in rapporto all'ambiente in cui vive.
In questa dialettica, il giudice penale è chiamato a valutare non solo la qualificazione formale del materiale in considerazione del disfarsi umano, ma la serietà, l'attualità e la credibilità del progetto di riutilizzo, tornando a interrogarsi sulla qualità della relazione che il soggetto intrattiene con lo scarto. È proprio lungo questa linea che si coglie la progressiva emersione delle fattispecie più gravi, in particolare quelle rivolte a colpire le attività organizzate e il traffico illecito di rifiuti, nelle quali il rifiuto non è più semplicemente gestito in modo irregolare, ma inserito consapevolmente in strategie imprenditoriali deviate, capaci di trasformare l'elusione delle regole ambientali in fattore di competitività economica. Qui il reato intercetta una relazione deviata ed economica ormai pienamente razionalizzata con il rifiuto, che cessa di essere percepito come problema e diventa opportunità23 per l'esistenza di un problema di peso economico dello scarto. La scelta penale di colpire l'organizzazione, la continuità e il profitto illecito riflette la consapevolezza che il rischio ambientale non nasce più da comportamenti marginali, ma da decisioni strutturate, reiterate e inserite in cicli economici complessi. In questo quadro si colloca anche la riflessione più recente sul ruolo della pianificazione pubblica e del mercato nella gestione dei rifiuti, come mostrano le pronunce — anche non penali — che affrontano i temi della concorrenza, dell'integrazione verticale e del recupero energetico, restituendo l'immagine di un rifiuto ormai pienamente interno al sistema economico e divenuto terreno di conflitto tra interessi pubblici, iniziativa privata e tutela ambientale.
La giurisprudenza penale più recente conferma, del resto, che il rifiuto rientra ormai a pieno titolo tra i fenomeni di rischio contemporanei, caratterizzati da offese cumulative, devianze di condotta rispetto al giusto valore economico ed intrinseco della materia, anche di scarto, danni progressivi e responsabilità diluite nel tempo e nello spazio, cosicché il superamento delle categorie classiche dell'evento puntuale e dell'offesa immediata non appare come una deviazione patologica del sistema, ma come la risposta necessaria a un mutamento irreversibile del rapporto tra l'uomo e l'ambiente.
Letta nel suo sviluppo dal decreto Ronchi al Testo Unico ambientale, fino alle elaborazioni giurisprudenziali più recenti, la disciplina penale dei rifiuti non racconta soltanto l'evoluzione di un settore dell'ordinamento, ma una trasformazione culturale più ampia: il passaggio da un rifiuto subito a un rifiuto governato, da un residuo marginale a una componente strutturale delle decisioni economiche e sociali, da un problema da rimuovere a una variabile da controllare.
In questa prospettiva, il rifiuto diventa una cartina di tornasole della responsabilità contemporanea dove una definizione in negativo di valore, il disfarsi, autoalimenta la stessa innata devianza umana, che non nasce più dall'eccezione o dall'evento straordinario, ma dall'ordinarietà delle scelte ripetute e apparentemente neutre; e la responsabilità penale non

[23] La progressiva emersione di una responsabilità penale legata a decisioni organizzative e a scelte economiche strutturate trova riscontro anche nella più recente riflessione dottrinale sulla criminalità ambientale d'impresa. In particolare, è stato osservato come, nel settore dei rifiuti, le condotte penalmente rilevanti non siano più riconducibili a deviazioni occasionali, ma a strategie consapevoli volte a ridurre i costi di conformazione normativa, inserendo l'illecito all'interno di modelli organizzativi stabili. In questa prospettiva, «le manifestazioni più significative della criminalità ambientale si presentano come una forma di criminalità di impresa», nella quale il rifiuto diviene parte integrante del ciclo economico e fattore di profitto, e la responsabilità penale è chiamata a intercettare non tanto l'evento isolato quanto il complesso delle decisioni che lo rendono possibile e ripetibile nel tempo [D. Villani, *Gestione dei rifiuti e responsabilità penale: i principi di responsabilità condivisa e di responsabilità estesa del produttore tra punti fermi e incertezze interpretative*, in *Lexambiente* – Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente, n. 2/2023].

misura soltanto la violazione di una regola, ma il grado di consapevolezza con cui l'uomo accetta — o rifiuta — di farsi carico delle conseguenze materiali del proprio agire.
È per questo che il diritto penale dei rifiuti appare oggi come uno dei laboratori più significativi della modernità giuridica: non perché offra risposte definitive, ma perché costringe l'ordinamento a spostare lo sguardo dall'oggetto al rapporto, dall'evento alla decisione, dall'abbandono alla gestione, interrogandosi continuamente sul confine tra uso, riuso/riutilizzo e abuso, tra governo e rimozione, tra responsabilità e delega, fino al confine tra materia recuperata e compiuta cessazione della qualifica di rifiuto.
Anche su quest'ultimo versante emerge, del resto, una persistente cautela dell'ordinamento nei confronti della gestione umana del recupero, radicata nell'inversione dell'onere probatorio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità24. In sostanza, se il rifiuto è l'esito di una relazione interrotta, il diritto penale ne diventa il luogo di elaborazione tardiva: non ricuce quella frattura, ma la rende visibile e forse la alimenta pure sulla scorta di una qualificazione del rifiuto sul disfarsi, ne misura gli effetti e ne attribuisce il peso a chi, potendo scegliere, ha deciso di sottrarsi al controllo delle conseguenze, parlando così non soltanto di ambiente, ma del modo in cui l'uomo contemporaneo accetta — o rifiuta — di riconoscersi responsabile del proprio stare nel mondo.
Ciò emerge a chiare lettere pure nel recentissimo pronunciamento25 in tema di gestione illecita di rifiuti, *ex* art. 256 del D.lgs. 152/2006 (vecchia impronta ante Decreto Terra dei Fuochi del 2025). Un consolidato iter argomentativo di legittimità discorre sulla natura di rifiuto come un dato che non può escludersi né dalla stipula di un accordo di cessione a terzi, né dal riconoscimento di un valore economico al bene oggetto di trasferimento. Lo sguardo cade sulla condotta e volontà del detentore di disfarsene e non sull'utilità economica eventualmente esternabile dal cessionario. L'indagine, pertanto, scruta "a monte" e sulla condotta, con riferimento al rapporto bene/produttore-detentore e, particolarmente, su volontà/necessità/obbligo di questi di disfarsene. Perché la norma stessa non consente di valorizzare esclusivamente la prospettiva del cessionario, onde prevenire il pericolo di creare ambiti o aree di impunità attraverso accordi potenzialmente strumentali, volti a elidere una qualità del bene già acquisita e penalmente rilevante.
La diffidenza sulla condotta umana qui non solo prende forma ma si esalta considerevolmente, a discapito del valore intrinseco del rifiuto stesso.
Ne consegue, dunque, che la mera suscettibilità di riutilizzazione economica di una sostanza o di un oggetto non esclude, di per sé, la sua qualificazione come rifiuto (art. 183, co. 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006). a cui si aggiunge che proprio il termine «disfarsi» deve essere interpretato alla luce delle finalità di matrice comunitaria e con ottica di tutela dell'ambiente e di un elevato livello di protezione secondo principi di precauzione e di azione preventiva.
Pertanto, posta la natura di rifiuto per presenza di elementi soggettivi (si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, anche quale residuo di produzione) e negativi (non dimostrazione dei requisiti del sottoprodotto, ex art. 184-bis del TUA), quest'ultima non viene meno per effetto di un mero accordo con terzi, né per la possibile riutilizzazione economica del materiale. Ovvero, otteniamo che il rifiuto è ormai non solo quel bene privo

[24] Proprio sul tema dell'inversione dell'onere probandi, la più recente giurisprudenza, *ex multis* in Sent. Cass. Pen. Sez. III Pen. 05.01.2026, n. 170, si argomenta che: «*l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l'applicazione*»; «*il ricorrente si è sottratto a questo onere, non avendo dimostrato chi fosse stato il fornitore dei numerosi pezzi di ricambio che intendeva spedire […] né, soprattutto, che il fornitore li avesse sottoposti al trattamento previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 209/2003, necessario per far sì che rifiuti non vendibili potessero diventare beni di libera vendita*»; «*il d.lgs. n. 152/2006, all'art. 184, co. 3, lett. i), definisce come rifiuti speciali i veicoli fuori uso, mentre, all'art. 184-ter, co. 1, dispone che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti*».
[25] Così Sent. Cass. Pen., Sez. III, del 09.02.2026, n. 5046.

di utilità per l'uomo, per sua valutazione meramente soggettiva, ma anche quella cosa/sostanza che per dati oggettivi, risulti qualificabile come rifiuto in ragione della condotta del detentore o ad un obbligo imposto a quest'ultimo.
In altri termini, la potenziale riutilizzazione economica, il valore intrinseco o commerciale, i lodevoli fini di riciclo/recupero/riutilizzo non escludono, in sostanza, quella qualifica "in negativo" di scarto/rifiuto, posto che il sistema voluto sin dalla Dir. 2008/98/CE si applica, indistintamente, a tutte le sostanze/oggetti di cui l'uomo si disfa, pure indipendentemente dal pregio economico o da una possibile utilizzazione commerciale. Con buona pace delle recenti e tardivamente agognate *Urban Mining*.

GULLÌ G., PATRONE O., *La relazione interrotta. Il rapporto dell'uomo con il rifiuto attraverso l'analisi della giurisprudenza penale*, in Riv. Trim. dir. amb., 03/2026, p. 1.